



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva immobiliare N. 268/2009 R.G. Esec.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

sciogliendo la riserva,

- rilevato che il creditore fondiario procedente ha tempestivamente avanzato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c. per il periodo di 24 mesi;
- rilevato che a tale istanza non ha aderito il Curatore del Fallimento della società esecutata, stante il parere contrario del comitato dei creditori;
- rilevato che la creditrice procedente ha insistito nella propria istanza di sospensione, facendo presente che in questo processo - iniziato e proseguito dal creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 T.U.L.B. - il Fallimento non può essere considerato alla stregua di un altro concorrente creditore (abilitato, perciò, ad opporsi alla sospensione) bensì soltanto come "debitore" (*melius*, rappresentante del debitore);
- rilevato che l'intervento del Curatore del Fallimento non determina la sostituzione del creditore fondiario procedente ai sensi dell'art. 41 T.U.L.B. (a differenza di quanto previsto dall'art. 107 L.F.), ma attribuisce al Curatore la facoltà di affiancare il procedente con funzione rappresentativa del concorso sostanziale *aliunde* (nello stato passivo del Fallimento) accertato e consacrato (l'intervento *ex art.* 41 T.U.L.B. degli organi della procedura concorsuale è infatti facoltativo e dipende da una "valutazione strategica"; così Trib. Bologna 18/3/2002 e Trib. Reggio Emilia, 6/8/2007);
- ritenuto che, nella sua veste di "rappresentante" della massa dei creditori insinuatisi nella procedura concorsuale, il Curatore assuma a sua volta la qualità di creditore e che il suo intervento lo legittimi a svolgere le correlate attività processuali (ne è prova, ad esempio, l'ammissibilità di contestazioni riguardanti il credito del procedente e le somme da assegnare a questo);
- ritenuto che, perciò, il consenso del Curatore Fallimentare (nel caso mancante) costituisca requisito indefettibile per l'accoglimento dell'istanza di sospensione *ex art.* 624-bis c.p.c., dato che la menzionata disposizione pretende che la richiesta sia presentata da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e, quindi, abilitati a dare impulso al processo (e tale è il Curatore cbe, sia in sede fallimentare, sia con intervento *ex art.* 107 L.F., potrebbe fare vendere il bene staggito);



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

- ritenuto che, inoltre, l'art. 41 T.U.L.B. attribuisca al creditore fondiario alcuni benefici (“squisitamente processuali”, come suole definirli la giurisprudenza di legittimità) per consentirgli di addivenire alla liquidazione di un cespite dell'attivo fallimentare al di fuori della procedura concorsuale: la norma citata costituisce un privilegio per il creditore ma è inequivocamente rivolta alla liquidazione dell'immobile e non attribuisce alla precedente la facoltà di arrestare a suo piacimento l'attività liquidatoria;
- ritenuto che, peraltro, l'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dal creditore fondiario possa determinare, dal punto di vista sistematico, un effetto paradossale: la procedura concorsuale si vedrebbe esposta a sospensioni e/o ritardi in conseguenza di provvedimenti adottati in altra sede e da un organo diverso da quelli preposti a presidiare il suo corretto svolgimento;
- rilevato che, infine, il giudice non è tenuto ad accordare la richiesta sospensione ex art. 624-bis c.p.c.: lo si desume dall'impiego – nella disposizione – delle parole “può ... sospendere” e, soprattutto, dall'inciso “se l'accoglie” (che lascia presumere un margine di discrezionalità del Giudice dell'Esecuzione);
- ritenuto che proprio nel caso in esame – anche a voler prescindere dalle assorbenti considerazioni sopra esposte riguardo alla necessità dell'adesione del Curatore-creditore – il parere contrario espresso dai creditori concorsuali e il loro interesse alla prosecuzione della procedura e a una celere liquidazione del cespite immobiliare (interesse che trova fondamento nell'art. 111 Cost. sulla ragionevole durata del processo) costituiscano elementi idonei a giustificare il rigetto dell'istanza;
- rilevato che il mancato deposito delle somme necessarie per la pubblicità commerciale non costituisca ostacolo all'esperimento di vendita, atteso che la pubblicità risulta comunque regolarmente eseguita da parte dell'ausiliario a ciò designato (in caso contrario si sarebbe giustificata la revoca dell'ordinanza di vendita);

P.Q.M.

RESPINGE

l'istanza di sospensione del processo esecutivo,

Si comunichi via fax o p.e.c. alle parti e al custode giudiziario.

Reggio Emilia, 11/4/2012

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Giovanni Fanticini